

ALLEGATO LETTERA A) AL N.20940 DI REP.N.15902 DI RACC.

STATUTO SOCIALE

Titolo I –DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita una società mista a responsabilità limitata denominata "SERVIZI RIUNITI MIRA S.r.l.", indicata in forma abbreviata come SE.RI.MI. S.r.l..

Art. 2 - Sede.

La società ha sede nel Comune di Mira (VE). La società può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie ed uffici decentrati esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 3 - Durata.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2025, termine che potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Soci.

Possono far parte della società enti locali e persone giuridiche pubbliche o private.

Il domicilio dei soci per i rapporti con la società, ed a tutti gli altri effetti, è quello risultante dal libro soci tenuto secondo le disposizioni legislative previgenti in materia.

Al momento della acquisizione della qualifica di socio, il medesimo deve comunicare alla società il proprio domicilio e, successivamente, ogni eventuale variazione. Il socio è tenuto altresì a comunicare il proprio recapito, a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Ai soci enti pubblici è riservata l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo sui servizi affidati alla società, secondo quanto previsto nel presente Statuto e nei contratti di servizio che regolano lo svolgimento dell'attività sociale.

Art. 5 - Oggetto sociale.

La società è principalmente costituita per lo svolgimento di servizi di interesse sociale a favore dei Comuni soci ed ha per oggetto:

- a) il servizio di ristorazione, comprendente la produzione e fornitura pasti per la ristorazione collettiva a favore dei Comuni soci e di altri soggetti pubblici e privati;
- b) la fornitura di derrate alimentari ai Comuni soci, nonché a favore di altri enti pubblici e soggetti privati;
- c) la gestione di mense aziendali e l'attività di catering;
- d) la istituzione e gestione di farmacie, ivi compresi i servizi accessori consentiti dalla legge, connessi con l'erogazione del servizio farmaceutico;
- e) la gestione delle attività inerenti l'ospitalità turistica;
- f) l'organizzazione di eventi culturali, mostre ed altre manifestazioni culturali;
- g) la gestione servizi di pulizia degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- h) ogni altra attività accessoria o complementare funzionale all'espletamento dei servizi indicati ai punti precedenti.

La Società potrà inoltre:

1. svolgere, studi, ricerche, progettazioni, finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale;
2. acquisire un proprio marchio di identificazione.

La società potrà inoltre operare anche in ambiti territoriali diversi da quelli dei Comuni soci, anche partecipando a gare e a procedure ad evidenza pubblica, per lo svolgimento di attività comunque attinenti all'oggetto sociale, bandite da pubbliche amministrazioni.

Art. 6 - Altre attività strumentali all'oggetto.

La società può compiere nei confronti di terzi qualsiasi attività idonea alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti, strumentali alle attività definite nell'oggetto: in via esemplificativa qualunque attività di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale industriale, finanziario, comunque connessa o complementare, reputata necessaria o utile per il conseguimento, anche indiretto, degli scopi sociali, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari, nonché delle attività vietate o comunque riservate dalla vigente legislazione a particolari categorie di soggetti.

La società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale e nel pieno rispetto della normativa vigente, con espressa esclusione di attività meramente speculative, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, tanto italiane quanto estere, aventi esclusivamente oggetto analogo, affine o complementare al proprio. In tal caso, se le attività integrano servizi pubblici di titolarità degli enti pubblici soci o loro forme associative, per l'espletamento dei servizi stessi è necessario il consenso dell'ente titolare del servizio. La società può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie, a favore dei propri soci pubblici.

Titolo II – CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI

Art. 7- Capitale sociale.

Il capitale sociale è di Euro 102.000,00 (euro centoduemila) ed è diviso in quote ai sensi di legge, in nessun caso di valore inferiore ad 1 (un) euro.

Ogni socio dispone di tanti voti quanti i multipli di uno compresi nella sua quota. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal presidente del consiglio di amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali deliberazioni del consiglio di amministrazione.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo restando quanto disposto dall'art. 2466 del codice civile.

Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla quota di partecipazione sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato, in una o più volte, con delibera dell'assemblea, anche mediante conferimento in natura, secondo quanto disposto dall'art.2342 del codice civile.

Art. 8 - Quote.

Le quote sono nominative ed indivisibili. Le quote del socio privato operativo non sono trasferibili ad altri soggetti pubblici e privati a nessun titolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto.

Il possesso anche di una sola quota comporta la piena adesione al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente assunte dall'assemblea.

I soci pubblici non possono cedere le proprie quote fino alla scadenza dei contratti di servizio di cui sono titolari.

Art. 9 - Altre fonti di finanziamento

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento delle finalità sociali da:

- a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;
- c) proventi delle attività sociali;
- d) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di legge. In particolare i soci possono concedere prestiti alla Società, in relazione a motivate necessità di finanziamento, anche in percentuali diverse dalle quote di partecipazione sociale, assumendo in tal caso la posizione giuridica di soggetti mutuanti.

Art. 10 - Titoli di debito.

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art 2483 del codice civile.

Titolo III – ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 11 - Organi della Società.

Sono Organi della Società:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Collegio Sindacale

Art. 12 - Assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata dal Presidente, rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni adottate vincolano anche i soci dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto.

L'Assemblea ha competenza sulle materie ad essa riservate dalla legge e adotta i seguenti atti:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso e ne determina il compenso;
- c) nomina i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente, nonché il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e determina i compensi;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea approva inoltre i seguenti atti degli Amministratori anche ai fini del controllo degli standard di qualità ed efficienza dei servizi pubblici affidati:

- f) budget di esercizio annuali e triennali, piani di sviluppo e degli investimenti, nonché piani strategici e atti contenenti linee di indirizzo delle politiche aziendali, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) atti negoziali di valore unitario superiore ad € 200.000,00 che non siano già ricompresi negli atti di programmazione e di pianificazione di cui al punto f);
- h) atti negoziali di valore unitario superiore ad € 2.000.000,00 anche se già compresi negli atti di programmazione e di pianificazione di cui al punto f);
- i) acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate. Spettano inoltre all'assemblea le deliberazioni in materia di:
 - j) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
 - k) modifiche dello statuto;
 - l) nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori e relativi compensi;
 - m) operazioni di acquisto, cessione scorporo o affitto di rami d'azienda;
 - n) aumento o riduzione del capitale sociale;
 - o) operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni).

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea e intervento.

L'Assemblea, ai sensi di legge, è convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione, mediante avviso spedito ai soci con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine anzidetto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è in facoltà del Consiglio di Amministrazione prorogare tale termine fino a centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L'Assemblea viene infine convocata, entro venti giorni dalla richiesta, qualora ne facciano richiesta i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, con indicazione, nella richiesta, degli argomenti da trattare.

Ciascun socio può intervenire in Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o altro rappresentante nominato per iscritto. Il rappresentante può essere revocato o sostituito in ogni momento dal soggetto che ha effettuato la nomina.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute in teleconferenza o in videoconferenza, occorre che sia:

- a) conferito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, il potere di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito delle attribuzioni per iscritto dei propri poteri presso la sede sociale, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) indicata nell'avviso di convocazione la precisa determinazione dei luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.
- Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione dell'assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata ad una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 14 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione e assemblea totalitaria.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed una eventuale data di ulteriore convocazione per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa legalmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa il consiglio di amministrazione nella sua interezza, oltre che il Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e deliberazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15 - Determinazione del quorum costitutivo e deliberativo.

L'assemblea, sia in prima che in seconda ed ulteriore convocazione, si intende regolarmente costituita quando è validamente rappresentato almeno il 55% del capitale sociale.

L'assemblea, sia in prima che in seconda che in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza che rappresenti almeno il 55% del capitale sociale, ad eccezione della nomina del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci a norma del presente statuto. Il Presidente nomina un segretario e, occorrendo due scrutatori.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate a mezzo di processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le modalità ed i termini di impugnazione delle delibere dell'assemblea sono quelli previsti dalla legge.

Le deliberazioni prese in difformità alla legge o allo statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, i quali eleggono fra di loro un Presidente e un Vice Presidente, quest'ultimo eletto tra i consiglieri indicati dai Soci privati.

Al Socio privato operativo spetta la designazione:

a) di un membro, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri;

b) di due membri, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da quattro o cinque membri.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile, sono designati dal socio che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi finanziari e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

I consiglieri sono rieleggibili, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dal socio che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico, spetterà al medesimo socio la nomina diretta dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

I consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di amministrazione; in tal caso per nominare il nuovo consiglio, l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, incompatibilità, cessazione, sostituzione, revoca e responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

La dolosa o negligente violazione da parte degli amministratori di quanto previsto nel budget e nel piano degli investimenti, nonché la stipulazione di atti negoziali in violazione del disposto dell'art. 12 costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ad un Amministratore delegato.

Non sono tuttavia delegabili, oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione, le decisioni nelle seguenti materie:

- I) I piani pluriennali e i piani di sviluppo industriale;
- II) L'approvazione del budget di esercizio e del piano degli investimenti;
- III) La politica generale degli investimenti;
- IV) Le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- V) L'acquisto, la sottoscrizione, il trasferimento a qualunque titolo di partecipazioni in altre società o enti, di obbligazioni convertibili o con warrant, nonché di azienda o ramo aziendale;
- VI) L'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- VII) L'assunzione di finanziamenti;
- VIII) L'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni in altre società, ogni qualvolta in tali società si debba procedere alla nomina delle rispettive cariche sociali;
- IX) La redazione della relazione allegata al bilancio di esercizio.

In caso di gravi irregolarità nella gestione il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe all'Amministratore delegato ed esercitare direttamente i relativi poteri delegati, sino alla eventuale nomina di un nuovo amministratore delegato.

La denuncia prevista dall'art. 2409 del codice civile potrà essere presentata da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno al quale si riferisce, il Consiglio di Amministrazione predisponde il budget di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Al budget deve essere allegata una relazione sullo stato della società, contenente esaustive informazioni relative:

- alla quantità, qualità, efficacia, economicità ed efficienza dei servizi prestati;
- al numero e alla composizione del personale dipendente, nonché dei rapporti di collaborazione a diverso titolo in essere, con indicazione delle relative remunerazioni;
- alle procedure necessarie per l'affidamento della progettazione delle opere, dei lavori e degli interventi e all'andamento delle procedure medesime;
- ai contratti aventi rilevanza strategica stipulati dalla società;
- allo stato di attuazione ed alle prospettive di realizzazione dei programmi degli investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche in persona diversa dai membri del Consiglio medesimo, dotato di idonea professionalità, per la tenuta dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in caso di impedimento, dal vice presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o PEC ai consiglieri e ai sindaci almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso mediante telegramma o telefax o PEC.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito:

- a) Con la totalità dei suoi componenti in caso di consiglio composto da tre membri;
- b) Con almeno tre suoi componenti in caso di consiglio composto da quattro membri;
- c) Con almeno quattro suoi componenti in caso di consiglio composto da cinque membri.

Ogni consigliere dispone di un voto. Le deliberazioni sono assunte con le seguenti maggioranze:

- a) La totalità dei voti in caso di consiglio composto da tre membri;
- b) Almeno tre voti in caso di consiglio composto da quattro membri;
- c) Almeno quattro voti in caso di consiglio composto da cinque membri.

Il consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale, e comunque ogni qualvolta sia convocato dal presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica.

Le riunioni si svolgono presso la sede sociale o in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, e sono presiedute dal Presidente. In assenza di quest'ultimo, sono presiedute dal vice presidente. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza a condizione che sia rispettata la collegialità e la parità di trattamento dei consiglieri, che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti della società la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 18 - Presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

Il Presidente è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio Comunale di Mira, anche tramite audizione in sede di Commissioni Consiliari competenti in merito all'andamento della gestione della società con cadenza trimestrale.

Gli uffici comunali del Comune di Mira potranno, nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo, richiedere alla società ulteriori dettagli rispetto a quanto riportato nelle relazioni trimestrali del Presidente.

Sono attribuiti al Presidente oltre ai poteri che ad esso spettano in base alla legge, i seguenti compiti:

- coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio;
- promuovere l'immagine della società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche rappresentando la società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare;
- rappresentare la società presso le associazioni di categoria curando i rapporti con tali associazioni, nonché rappresentare la società presso le associazioni dei consumatori relativamente agli adempimenti connessi alla Carta dei servizi;
- rappresentare la società nei rapporti con la Regione Veneto e gli altri enti pubblici anche non territoriali;
- vigilare e controllare l'esatto adempimento dei contratti di servizio in essere;
- attuare la funzione di controllo della gestione sociale relativa alle linee strategiche previste nel Piano Industriale;
- agire presso le istituzioni pubbliche al fine di attivare tutte le azioni necessarie a garantire l'equilibrio economico e finanziario nei casi in cui tale equilibrio non possa essere mantenuto per cause indipendenti dalla gestione;
- controllare l'espletamento delle procedure degli adempimenti in materia antimafia e stesura della proposta del codice etico dell'azienda.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha i poteri di rappresentanza legale in relazione alle materie di propria competenza.

In caso di assenza o impedimento del presidente il Presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 19 - Delega di attribuzioni a persone non facenti parte del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di cui al presente statuto, deliberare che vengano attribuiti in via collettiva o individuale, alcuni poteri inerenti all'amministrazione a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali e dirigenti.

In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative.

Art. 20 - Compensi.

L'assemblea determina il compenso spettante gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 21 - Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci, salvo quanto più avanti previsto.

Il Collegio resta in carica tre esercizi finanziari.

Ciascun membro del collegio è rieleggibile.

Al Comune che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico spetta la nomina diretta, secondo l'art. 2449 del codice civile, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Al Comune

che detiene la minoranza del capitale sociale pubblico spetta la nomina diretta di un sindaco effettivo con funzioni di presidente del Collegio Sindacale.

Il rimanente sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno designati dal Socio privato operativo.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci nonché il funzionamento del collegio sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni: esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

L'assemblea, all'atto della nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al fine di garantire i principi di professionalità e indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio rimane invariato per tutta la durata dell'incarico.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso per la carica.

Art. 22 - Revisione legale dei conti.

Al collegio sindacale è affidata anche la revisione legale dei conti, salvo che l'assemblea non abbia nominato un separato revisore.

Titolo IV – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 23 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 24 - Bilancio e ripartizione degli utili.

Al fine di consentire ai soci l'esercizio di un controllo più incisivo sulla gestione e un potere di vigilanza, l'organo amministrativo dovrà evidenziare in modo dettagliato, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio oppure nella nota integrativa, i risultati gestionali raggiunti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, alla redazione del bilancio di esercizio e degli altri documenti obbligatori per legge, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, dedotta la quota del cinque per cento da imputare a riserva legale fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e fatte salve le altre destinazioni obbligatorie per legge, vengono distribuiti oppure accantonati a riserva, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea.

In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

TITOLO V – RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 25 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge.

Il socio privato operativo non può recedere prima della scadenza di tutti i contratti di servizio; ha invece diritto di recedere nel caso in cui la modifica dell'oggetto sociale, prevista ai sensi dell'art. 2437 1° comma lettera a) del codice civile, comporti la definitiva esclusione della prestazione dei servizi ivi previsti a favore dell'area territoriale di riferimento del socio stesso.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società apposita istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti il procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero delle quote per le quali viene esercitato il recesso.

L'istanza dev'essere spedita al Consiglio di Amministrazione a mezzo PEC a pena di decadenza entro i termini previsti dalla legge.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e fino al termine del relativo procedimento, le quote per le quali è esercitato il recesso non potranno essere trasferite a terzi né su di esse potranno essere costituiti diritti reali di godimento o garanzia a favore di terzi.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Gli amministratori dovranno determinare, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione legale dei conti, il valore delle quote, nonché redigere, a norma dell'art. 2437-ter del codice civile, apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato. In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata da parte di un esperto designato dal tribunale competente. Si applica in tal caso l'art. 1349, 1° comma, del codice civile.

Art. 26 - Cessazione del socio privato operativo

Il socio privato operativo, alla scadenza di tutti i contratti di servizio a favore dei soci pubblici committenti, a norma dell'art. 2473-bis del codice civile, perde automaticamente la propria partecipazione alla società per cessazione dello scopo della partecipazione medesima. Le quote del socio cessante sono trasferite al socio o ai soci subentranti oppure riacquistate dai soci pubblici.

Il socio privato operativo cessa inoltre in caso di provvedimento di revoca del servizio per sopravvenuto interesse pubblico, salvo indennizzo determinato a norma dell'art. 2473 del codice civile o in caso di risoluzione anticipata per inadempimento o negli altri casi previsti dal contratto di servizio.

La liquidazione della quota di partecipazione posseduta dal socio privato operativo sarà determinata a norma dell'art. 2473 del codice civile. Il valore di mercato, all'atto della cessazione, sarà determinato mediante relazione giurata redatta da esperto designato dal Tribunale competente. Nel caso di cessazione conseguente a risoluzione per inadempimento, dal valore di liquidazione della partecipazione sarà detratta una somma pari al 30% a titolo di penale in base all'art. 1382 del codice civile, fermo restando il diritto della società di far valere l'eventuale maggior danno.

Per quant'altro qui non previsto si fa espresso rinvio all'art. 2473 del codice civile.

Art. 27 - Scioglimento della società

Lo scioglimento della società è disposto con deliberazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento della società, ivi compreso lo scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni normative in materia di modelli organizzativi e di gestione dei servizi pubblici che non consentano l'ulteriore mantenimento in capo agli enti locali di partecipazioni societarie per la gestione dei servizi pubblici di interesse sociale, l'Assemblea fissa le modalità di liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Informazioni

Devono essere inviati a tutti i soci i seguenti atti aziendali:

-il budget, il piano degli Investimenti ed il bilancio di esercizio e relativi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea.

Il Presidente o l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferiscono semestralmente ai Consigli Comunali dei Comuni destinatari dei servizi resi, sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità raggiunti, nonché sull'aggiornamento del piano industriale del piano investimenti e del budget della società nonché dei controlli effettuati dagli organi preposti al controllo.

Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa assunta dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

Il Consiglio di Amministrazione redige con cadenza semestrale una situazione economico-finanziaria di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci precisando lo stato di attuazione degli obiettivi raggiunti anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

L'assemblea può convocare periodicamente in audizione, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, gli amministratori della società per acquisire informazioni sull'andamento generale della gestione dei servizi e dell'attività aziendale, nonché sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società.

Art. 29 - Accesso agli atti

L'esercizio dell'accesso agli atti della società è disciplinato dalle disposizioni di legge in materia, in quanto compatibili con la natura privatistica della società.

Art. 30 - Organismo di vigilanza.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la società, mediante delibera dell'assemblea dei soci, può costituire un organismo interno di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione del rischio, composto di soggetti qualificati ed indipendenti, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Art. 31 - Foro competente.

La competenza su ogni controversia tra i soci, la società e gli amministratori o i liquidatori, ivi comprese le controversie riguardanti la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, è attribuita in via esclusiva al Foro di Venezia.

Art. 32 - Rinvio alla legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 2462 e seguenti del codice civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

Firmato Presidente Lucia Carraro

Notaio Antonio Dussin

Dolo, 3 novembre 2014